

Delibera n. 137/2026

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 64/2026 nei confronti di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. per inottemperanza alle Misure 3 e 8.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni.

L'Autorità, nella sua riunione del 23 luglio 2026

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e, in particolare, il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale provvede *"a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti (...)"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;
- il comma 3, lettera m), ai sensi del quale l'Autorità *"nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata"*;

- VISTO** il regolamento (UE) n. 782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), che ha abrogato, a decorrere dal 7 giugno 2023, il previgente regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007, prevedendo, all'articolo 40, che *"i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV"*;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito "Regolamento autobus") e, in particolare, l'articolo 3, lettera e), ai sensi del quale, ai fini del citato regolamento (UE) n. 181/2011, per "vettore" si intende: *"[...] una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico"*;
- VISTO** l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del suindicato Regolamento autobus, secondo cui *"1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d'imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km. 2. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, ma qualora la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km, si applicano [...] gli articoli da 24 a 28"*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina la Carta della qualità dei servizi, che i soggetti gestori che stipulano contratti di servizio con enti locali, sono tenuti ad emanare;
- VISTO** l'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede: *"[i]l gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati"*;
- VISTO** l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), e, in particolare, i commi 168 e 169, che pongono, tra l'altro, alcuni obblighi in capo ai concessionari e ai gestori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su rotaia, in ambito nazionale, regionale e locale, in tema informazioni sulle modalità per accedere alla Carta dei servizi e sulle ipotesi che danno diritto a rimborsi o indennizzi;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio);

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 28/2021, del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato l'atto recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami"* e, in particolare:

- la misura 1.2, lettera b), ai sensi della quale *"[i]l presente provvedimento si applica con riguardo ai servizi ferroviari passeggeri: [...] b) svolti da imprese ferroviarie operanti esclusivamente sulle reti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112"*;
- la misura 1.3, lettera a), ai sensi della quale *"[i]l presente provvedimento si applica con riguardo ai servizi regolari di trasporto con autobus: [...] a) il cui punto di imbarco è situato nel territorio italiano"*;
- la misura 2.1, lettere a.2) e a.3), secondo cui *"[a]i fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento ferroviario) e di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento autobus), nonché le seguenti definizioni: a) gestore del servizio: [...] a.2) l'impresa ferroviaria operante esclusivamente sulle reti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; a.3) il vettore di cui all'articolo 3, lettera e) del Regolamento autobus che offre servizi regolari di trasporto al pubblico"*;
- la misura 3.1, lettere a), b.1) e c), che dispone che *"[i] gestori dei servizi garantiscono la disponibilità di un meccanismo per il trattamento dei reclami di facile accesso ed utilizzo, avuto particolare riguardo alle esigenze degli utenti con disabilità, e assicurando comunque: a) la possibilità di utilizzare, per la presentazione del reclamo, oltre all'Italiano, anche la lingua inglese, ricevendo, in tal caso, la risposta nella medesima lingua [...]; b) più canali per l'inoltro dei reclami, tra cui almeno [...] b.1) presentazione del reclamo tramite il sito web, con accesso da apposito link posto nella sezione dedicata di cui alla misura 3.4, lettera a), o via e-mail, che garantisca il rilascio di apposita ricevuta (...); c) la disponibilità di un modulo di reclamo, in modalità anche stampabile, conforme al fac-simile di cui agli allegati 1 e 2 alle presenti misure"*;
- la misura 3.3, che dispone che *"[i] gestori dei servizi informano gli utenti almeno:*
 - a) dei canali e delle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami;

- b) della disponibilità del modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo;*
 - c) degli elementi minimi di cui alla misura 3.2;*
 - d) per i passeggeri del trasporto effettuato con autobus, dei termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso al gestore del servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento autobus;*
 - e) dei termini massimi entro i quali il gestore del servizio fornisce la risposta al reclamo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento ferroviario e dall'articolo 27 del Regolamento autobus o, qualora più favorevoli, dalle condizioni generali di trasporto oppure dalla carta dei servizi, ove sia prevista l'adozione della stessa;*
 - f) dei rimedi che l'utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera e), in particolare della possibilità:*
 - f.1) di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;*
 - f.2) di presentare in merito un reclamo all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), precisando le relative modalità;*
 - g) dell'indennizzo automatico previsto dalla misura 6.1.”;*
 - *la misura 3.4, lettere a), b) e c), che prevede che “[l]e informazioni di cui alla misura 3.3 sono fornite almeno: a) nel sito web, in una sezione dedicata accessibile dall'home page, tramite apposito link denominato “Reclami”; b) nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami” [e] c) nella carta dei servizi, ove ne sia prevista l'adozione, in una sezione dedicata denominata “Reclami”;*
 - *la misura 6.1, ai sensi della quale “[p]er i reclami presentati al gestore del servizio, l'utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:*
 - a) 10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;*
 - b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.*
- Nel caso di abbonamento, l'entità di tale indennizzo, da corrispondere all'utente ove la risposta sia fornita oltre i termini di cui alla Misura 3, lettera e), è definito da ciascun gestore del servizio nella propria carta dei servizi o, nel caso non ne sia prevista l'adozione, nelle condizioni generali di trasporto”;*
- *la misura 8.1, che statuisce che “[i] gestori dei servizi sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro il 1° gennaio 2022, le proprie condizioni generali di trasporto e, ove ne sia prevista l'adozione, le proprie carte dei servizi”;*

VISTA

la delibera n. 64/2026, del 13 maggio 2026 (notificata con nota prot. ART n. 33746/2026 di pari data), con la quale è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Azienda mobilità e trasporti S.p.A. (di seguito anche:

AMT o Società) concernente l'inottemperanza, nel termine previsto dalla misura 8.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021, alle disposizioni di cui alla misura 3.1, lettera c), alla misura 3.3, lettere a), b), c), d), e), f.1), f.2) e g), e alla misura 3.4, lettere a), b) e c);

- VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 35935/2026, del 21 maggio 2026, con la quale la società ha chiesto di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni *"per esporre i contenuti che AMT intende porre in atto al fine di ottemperare pienamente agli obblighi indicati nella Delibera stessa"*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 36459/2026, del 25 maggio 2026, con la quale AMT è stata convocata in audizione;
- VISTO** il verbale dell'audizione di AMT, svoltasi in data 4 giugno 2026, acquisito agli atti con prot. ART n. 38780/2026, del 5 giugno 2026, nel corso della quale la Società ha, tra l'altro, rappresentato *"la sua intenzione di adempiere alle misure di regolazione dell'Autorità e, a tal fine, AMT ha già posto in essere alcune attività quali, ad esempio, l'aggiornamento del sito web della Società"* e ha precisato che *"AMT intende presentare, inoltre, una proposta di impegni"*;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 41652/2026, del 18 giugno 2026, con la quale la Società ha chiesto di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni *"per esporre la proposta di impegno che Amt intende presentare per meglio rappresentare i contenuti della stessa"*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 41673/2026 del 18 giugno 2026, con la quale AMT è stata convocata in audizione;
- VISTO** il verbale dell'audizione di AMT, svoltasi in data 29 giugno 2026, acquisito agli atti con prot. ART n. 44304/2026, del 30 giugno 2026, nel corso della quale la Società ha, tra l'altro, rappresentato *"[di aver] predisposto una proposta di impegni finalizzata a rimuovere le contestazioni formulate nell'atto di avvio"*;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 44307/2026, del 30 giugno 2026, con la quale la Società ha presentato una proposta di impegni al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l'accertamento dell'infrazione;
- CONSIDERATO** che, con la summenzionata proposta di impegni, AMT, si è impegnata, in sintesi, a ottemperare alle misure di cui si è contestata la violazione, nonché a porre in essere le seguenti azioni:
- *"[i]mppegno di risposta ai reclami ulteriormente ridotto, da 30 giorni a 25 giorni dalla data di ricevimento del reclamo"*;
 - *"[p]ubblicazione del form digitale anche in lingua francese"*;
 - *"[i]nserimento sul sito web aziendale degli aggiornamenti sullo stato di funzionamento degli ascensori presenti nella metropolitana"*;

- *“accettazione del reclamo anche via email ordinaria, con descrizione dei fatti all'interno del testo, senza l'utilizzo del form digitale o del modulo preposto, purché corredato dei requisiti minimi”;*

SENTITO

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

RITENUTO

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati, appaia potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure 3 e 8.1 dell'Allegato “A” alla delibera n. 28/2021, delle quali si è contestata l'inosservanza, attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, poiché la Società, con l'attuazione di quanto previsto nella medesima proposta di impegni, oltre a impegnarsi a porre fine alla violazione contestata, ha previsto, tra l'altro, a favore dei passeggeri:

- *“[i]mpiegno di risposta ai reclami ulteriormente ridotto, da 30 giorni a 25 giorni dalla data di ricevimento del reclamo”;*
- *“[p]ubblicazione del form digitale anche in lingua francese”;*
- *“[i]nserimento sul sito web aziendale degli aggiornamenti sullo stato di funzionamento degli ascensori presenti nella metropolitana”;*
- *“accettazione del reclamo anche via email ordinaria, con descrizione dei fatti all'interno del testo, senza l'utilizzo del form digitale o del modulo preposto, purché corredato dei requisiti minimi”;*

RITENUTO

che sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta di AMT, concernente gli impegni sopra indicati, e per disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, allo scopo di effettuare la consultazione pubblica di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO

che rimane comunque impregiudicata la valutazione – da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'articolo 17 del predetto Regolamento sanzionatorio – sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese all'inottemperanza, contestata con la delibera n. 64/2026, nel termine previsto dalla misura 8.1 dell'Allegato “A” alla delibera n. 28/2021, alle disposizioni di cui alla misura 3.1, lettera c), alla misura 3.3 e alla misura 3.4, lettere a), b) e c) per non aver fornito le informazioni di cui alla misura 3.3 nel proprio sito web, in una sezione dedicata accessibile dalla *home page*, tramite apposito *link* denominato “Reclami” e per non aver riportato tali informazioni nella Carta dei servizi e nei Regolamenti di viaggio, nel rispetto dei termini indicati dalla misura 8.1;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni presentata da Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., acquisita agli atti con prot. ART n. 44307/2026 del 30 giugno 2026, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in relazione all'inottemperanza, contestata con la delibera n. 64/2026, nel termine previsto dalla misura 8.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021, alle disposizioni di cui alla misura 3.1, lettera c), alla misura 3.3 e alla misura 3.4, lettere a), b) e c);
2. ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, è disposta la pubblicazione della proposta di impegni di cui al punto 1, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, ai fini dello svolgimento della consultazione pubblica di cui all'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio;
3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza a corredo delle osservazioni, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Ernesto Pizzichetta, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it;
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto n. 5, Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. può presentare, per iscritto, la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 luglio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)